

Obblighi da definire per l'imprenditore e i suoi familiari

■ Per l'impresa individuale, si sovrappongono norme e chiarimenti interpretativi, con indicazioni talora contraddittorie per l'imprenditore e i collaboratori familiari.

Le disposizioni di legge su questo punto (articolo 2, commi 36-terdecies e seguenti del Dl 138/2011), sono, in verità, molto chiare: la stretta sui beni riguarda i soci e i familiari dell'imprenditore, ma non lo stesso imprenditore individuale, il quale può utilizzare normalmente nella propria impresa beni a uso promiscuo anche privato (articolo 65 del Tuir).

Sorprendentemente, la circolare 24/E/2012 ha incluso, nel novero dei soggetti coinvolti dai nuovi obblighi, anche «il soggetto residente e non residente (...) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale», lasciando così intendere che anche questa situazione possa rientrare nell'ambito applicativo delle norme sui beni ai soci.

Tuttavia, il provvedimento istitutivo della comunicazione è altrettanto chiaro nell'escludere dall'adempimento «i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale». Ne consegue che, applicando alla lettera le istruzioni, l'imprenditore non dovrebbe comunicare l'uso promiscuo, ma dovrebbe rendere imponibile in dichiarazione il reddito in natura emergente da questo utilizzo.

Si tratta di una conclusione incoerente, per cui, interpretativamente, si può arrivare a concludere che l'esonero comunicativo dovrebbe sottintendere un ripensamento anche degli obblighi dichiarativi.

In attesa di chiarimenti, comunque, bisogna osservare che, nella maggior parte dei casi, l'effetto dei costi indeducibili già previsti dal Tuir per l'utilizzo di determinati beni

“sterilizza” l'aspetto reddituale (si veda l'articolo qui sopra), risolvendo “alla radice” ogni problema.

È più complessa la posizione del collaboratore familiare, che, in quanto appunto familiare dell'imprenditore (articolo 5, comma 5, del Tuir), rientra appieno nel contesto disciplinato dal legislatore. Frequentemente questo soggetto utilizza (anche privatamente) un bene aziendale (è tipico il caso dell'auto),

I PARENTI

Il collaboratore ricade nel perimetro e spesso utilizza i beni senza formalizzarli come fringe benefit

senza che ci sia alcun fringe benefit formalizzato né, tanto meno, alcuna remunerazione per il suo utilizzo. La situazione, quindi, farebbe teoricamente scattare quadro RL e comunicazione, ma, fortunatamente, anche in questo caso accade spessissimo che l'ammontare dei costi indeducibili “veicolati” al collaboratore tramite l'attribuzione della sua quota del reddito d'impresa (nei limiti del 49%) “spazzi via” ogni obbligo per tutti i soggetti coinvolti.

Bisogna osservare che in tutti i casi in cui per l'utilizzatore del bene sorge comunque un reddito in natura imponibile, la quota di costi non deducibili crea un problema a livello di compilazione della comunicazione, mai risolto dall'agenzia delle Entrate.

G. Gav.